

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 31 DEL 4/07/2007**

ARTICOLO IN VIGORE	ARTICOLO MODIFICATO
<p>Articolo 42 Della tenuta dei cani</p> <p>Fermo restando il rispetto delle disposizioni di Legge Nazionali e Regionali sulla prevenzione del randagismo, della tutela degli animali e loro salute e sull'istituzione dell'anagrafe canina è vietato:</p> <p>a) aizzare i cani fra loro o contro persone;</p> <p>b) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere passanti;</p> <p>c) dare anche in temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini od incapaci;</p> <p>d) far vagare cani non muniti di museruola.</p> <p>Tutti i cani di grande e media taglia ,oltre la prescritta museruola dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio.</p> <p>Si intendono qui richiamate le disposizioni previste in materia dal presente Regolamento negli artt. 38 commi 2, 3, e 5; 39 lettera a) e 40 comma 1.</p>	<p>Articolo 42 Della tenuta dei cani</p> <p>Fermo restando il rispetto delle disposizioni di Legge Nazionali e Regionali sulla prevenzione del randagismo, della tutela degli animali e loro salute e sull'istituzione dell'anagrafe canina è vietato:</p> <p>a) aizzare i cani fra loro o contro persone;</p> <p>b) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere passanti;</p> <p>c) dare anche in temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini od incapaci;</p> <p>d) far vagare cani non muniti di museruola.</p> <p>Tutti i cani di grande e media taglia ,oltre ad essere sempre tenuti al guinzaglio, qualora vengano portati in luoghi particolarmente affollati (mercati, fiere, pubblici esercizi, manifestazioni pubbliche, ecc.) dovranno essere muniti anche di museruola.</p> <p>Si intendono qui richiamate le disposizioni previste in materia dal presente Regolamento negli artt. 38 commi 2, 3, e 5; 39 lettera a) e 40 comma 1.</p> <p>Articolo 29 bis: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.</p> <p>1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 Luglio 1997, art.3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo e ambientale, nonché intende regolarizzare ai sensi dell'art. 1 lettera D della legge sulla sicurezza degli impianti N.46/90 tutte le antenne già installate e quelle che dovranno essere installate.</p>

	<p>2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.</p> <p>3. Per antenna parabolica s'intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radioelettriche e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la distribuzione all'interno dei singoli edifici.</p> <p>4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alle trasmissioni di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.</p> <p>5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tutti i proprietari o possessori d'immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi d'antenne collettive centralizzate da installarsi sul manto di copertura dell'edificio, non sono ammesse installazioni in facciata; b) la loro installazione non è soggetta ad alcun titolo abilitativo e le eventuali opere edili necessarie sono disciplinate dalle normative vigenti; c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di un'unità abitativa in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di un'antenna collettiva ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare sino al raggiungimento del numero massimo per l'installazione dell'antenna collettiva; d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di un'antenna collettiva condominiale, le antenne dovranno comunque essere nel numero minimo necessario documentate da esigenze tecniche; e) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne sia condominiali che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato o considerato «interno o verso cortile» dal Regolamento di Condominio; f) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; g) nel caso la soluzione ordinaria del punto e) e quell'eccezionale del punto f) fossero tecnicamente realizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da
--	--

	<p>certificato di conformità di cui al precedente punto potrà essere dimostrata la data di installazione mediante esibizione della fattura emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, fermo restando che trattandosi di impianti soggetti alla legge 46/90 e pertanto dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il corretto montaggio nel rispetto delle normative tecniche vigenti.</p>
--	---